



Comune di Sadali

Provincia del Sud Sardegna

Viale G. Deledda n° 1 -

Tel. 0782 599012 -

DECRETO SINDACALE N. 8 DEL 02.11.2023

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI TITOLARE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ) - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 16/11/2022 veniva sottoscritto il CCNL funzioni locali 2019/2021 che al Titolo III, introduce la disciplina del nuovo ordinamento professionale ed al capo II (artt. 16 e seguenti) regola gli incarichi di Elevata Qualificazione in sostituzione delle precedenti Posizioni Organizzative, quali: *“posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all’art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono: responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni; conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo. 2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall’esterno ed inquadrato nella medesima area. 4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell’area dei Funzionari e*

dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti...”(art. 16 CCNL 2019/2021 funzioni locali);

- il nuovo CCNL 2019/2021, tuttavia, al primo comma dell'art. 13, al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme, relative al sistema di classificazione, ha precisato che tutte le disposizioni previste nel Titolo III sull'Ordinamento professionale entreranno in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione del CCNL. La decorrenza posticipata, pertanto, tenuto conto della data di sottoscrizione del CCNL, deve essere intesa al 1° aprile del 2023. Quindi, alla predetta data, come chiarisce il seguente comma 3 dello stesso art. 13, gli incarichi di posizione organizzativa in essere, in prima applicazione, verranno automaticamente ricondotti agli incarichi di Elevata Qualificazione, e, in quanto conferiti secondo la previgente disciplina di cui agli artt.13 e ss. del CCNL del 21 maggio 2018, proseguiranno fino alla naturale scadenza, con i valori di retribuzione di posizione in essere;
- ai sensi dell'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 “Il sindaco nomina irresponsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;
- ai sensi dell'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 “nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;
- l'art. 17, comma 1, del CCNL stipulato il 21.05.2018 testualmente recita: “Negli Enti privi di personale con qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13”;
- l'art. 15 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018, ad oggi ancora in vigore per quanto chiarito sopra, testualmente recita al comma 2 “L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità”;

VISTO l'art. 109, comma 1 e 2, D. lgs 18 agosto 2010 n.267 ai sensi del quale: “Gli incarichi dirigenziali sono conferiti, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati in programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco della Giunta o dell'Assessore di riferimento”. “Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva, l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;

RILEVATO che questo Comune è privo di figure dirigenziali;

VISTO il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Sadali approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 29.07.2016 e s.m.i a norma del quale le funzioni di responsabile dell'area delle posizioni organizzative possono essere attribuite a dipendenti appartenenti alla categoria D ovvero al Segretario e/o agli amministratori comunali secondo la normativa vigente;

VISTO l'allegato "D" del suddetto regolamento relativo alla graduazione delle Posizioni Organizzative istituite all'interno dell'organizzazione dell'Ente e all'approvazione dei criteri generali per la definizione della metodologia di valutazione del personale;

DATO ATTO che risultano individuate n. 3 Aree delle Posizioni Organizzative che col CCNL 16.11.2022 - comparto funzioni locali vengono definiti incarichi ad Alta Qualificazione (EQ):

1 E.Q. Area Amministrativa / Servizi Socio Culturali

2 E.Q. Area Tecnica

3 E.Q. Area Area Finanziaria/Tributi

EVIDENZIATO che le Posizioni Organizzative: tecnica, finanziaria e amministrativo-sociale, sono attualmente ricoperte da personale dipendente ascritto alla categoria dei funzionari (ex cat. D) in possesso del requisito oggettivo richiesto per il conferimento della titolarità della posizione di che trattasi;

DECRETA

DI INCARICARE la Funzionaria dott.ssa Atzori Lorena, per la posizione di Elevata Qualificazione relativa all'Area Finanziaria e Tributi con decorrenza 02.11.2023 fino al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 18, comma 2 del CCNL 16.11.2022- comparto funzioni locali;

DI RICONFERMARE l'indennità di posizione nella misura annua di:
€ 6.632,81 per il responsabile Area Finanziaria e tributi;

DI DARE ATTO che ai dipendenti Responsabili di P. O. spetta una retribuzione di risultato su base annua, da corrispondere in base ad apposite valutazione operata dal Nucleo di valutazione, nella misura massima del 10%, in relazione all'effettivo raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati dall'Amministrazione.

Il presente provvedimento di incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato quando lo richiedano esigenze di carattere funzionale ed organizzativo;

Il presente provvedimento è trasmesso agli interessati, per la sua esecuzione ed è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

SADALI 02.11.2023

LA SINDACA
Barbara Laconi